

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE MAYA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP VIA GIUSEPPE TITOLO
6

Numero REA: TP - 166484

Codice fiscale: 02388580819

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

ALLIGATO LETTERA "A" AL N. 24881 DELLA RACCOLTA DEL 22

MARZO 2010

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE MAYA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Trapani, la
società cooperativa sociale denominata "Cooperativa
Sociale Maya".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie,
succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che
all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi,
si applicano le disposizioni del codice civile e delle
leggi speciali sulle cooperative, nonché le
disposizioni in materia di società a responsabilità
limitata in quanto compatibili con la disciplina
cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e
potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea
straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n° 381 dell'8 novembre 1991 - "Disciplina delle Cooperative Sociali":

- 1) l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali - sanitari ed educativi;
- 2) l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse- agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

A tal fine la Cooperativa avrà al suo interno una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione dei servizi socio - assistenziali - sanitari e per la gestione di attività diverse volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o altro.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire, senza finalità speculativa, è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le

migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell' art. 6 della legge 3 aprile 2001, n° 142.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalla Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

a) Le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991, n° 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specialmente le seguenti:

1. Gestire ed organizzare servizi di mentoring, consulenza, formazione, disbrigo pratiche, mediazione sociale ed interculturale, allo scopo di elevare lo stato di benessere sociale della comunità.

2. Organizzare e gestire attività socio-assistenziali, educative, ludiche e ricreative, di animazione sociale e culturale e di informazione, anche a carattere domiciliare, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di disabili, di alcolisti, di tossicodipendenti, di famiglie in difficoltà, di emigrati ed immigrati, e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione in qualsiasi luogo e momento.

3. Gestione del servizio di segretariato sociale, servizio sociale professionale, servizio di équipe socio-psicopedagogico e servizio informa-giovani.

4. Servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale ed internazionale.

5. Organizzare e gestire poliambulatori, infermerie, servizi di ambulanze, servizi di telesoccorso e di teleassistenza.

6. Gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semiresidenziale o in strutture protette sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, che si prefiggono come scopo il miglioramento della condizione fisica, psichica, morale ed intellettuale, quali case famiglia, comunità-alloggio, case-albergo, centri di accoglienza, centri diurni, day-hospital, case protette per minori, anziani, disabili, tossicodipendenti, immigrati ed ex detenuti, gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà ed altri soggetti con disagio sociale.

7. Gestire asili nido, scuole materne e ludoteche, attività complementari all'insegnamento della scuola materna, primaria e secondaria inferiore e superiore che siano di ausilio alla didattica dell'insegnamento istituzionale e del programma degli stessi.

8. Applicare interventi a favore di fasce deboli quali i minori e/o adulti soggetti a rischio in attività criminose, attraverso la gestione di strutture e attività che perseguano finalità di prevenzione,

favorendo il recupero e il reinserimento nella vita familiare e sociale.

9. Gestire servizi di refezione scolastica e mense;

10. Organizzare e gestire corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze, carovane per l'orientamento e la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o più specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado e il numero delle prestazioni, nonché ricerche nei campi analoghi alle attività previste ed esercitate dalla cooperativa;

11. Promuovere, organizzare seminari, workshop, tavole rotonde e altre iniziative di incontro, discussione dibattito, coinvolgimento ed approfondimento di interesse economico, compresi i temi afferenti le politiche sociali innovative e di sostegno all'economia delle comunità locali;

12. Organizzare attività e servizi di promozione e propaganda pubblicitaria sulle problematiche sociali ed annesse misure di prevenzione, documentate da dati emersi da indagini di mercato e di ricerca sociale.

13. Organizzare viaggi, gite, manifestazioni sportive e culturali, campeggi a carattere ricreativo-culturale, di promozione del turismo sociale ed interculturale, di studio e ricerca, specie nei campi di attività analoghi

e complementari a quelli esercitati dalla cooperativa;

14. Gestire per mezzo di convenzioni da stipulare con enti preposti, impianti sportivi, culturali e ricreativi polivalenti e ricettivi.

15. Servizio di trasporto disabili, anziani, minori, immigrati e a tutti i soggetti svantaggiati o portatori di bisogno;

16. Gestire attività di tipo Banco Alimentare e la ridistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate.

17. Creare e gestire centri d'incubazione di imprese sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli e svantaggiate della comunità locale e territoriale, nel mondo dell'imprenditoria giovanile e non.

La Cooperativa si propone quale centro di educazione permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani, attuando le sue finalità attraverso studi, ricerche, corsi, seminari, altre attività culturali e formative, scambi e gemellaggi con altre istituzioni.

b) L'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, degli emarginati sociali, tossicodipendenti e disabili psichici e non, ai sensi dell'articolo uno, primo comma, punto b), della legge 8 novembre 1991, n° 381, il quale verrà attuato anche

tramite la gestione e la conduzione di beni assegnati dalle autorità pubbliche e dagli Enti locali come previsto dalla legge 109 del 1996 sui beni confiscati per uso sociale. Inoltre, anche attraverso l'addestramento professionale (corsi, sovvenzionati e non, da Enti pubblici e privati e dalla Unione Europea) e lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Maglieria; falegnameria; idraulica, sartoria; ceramica; tessitura; ricamo; oreficeria; pittura; decorazione; manutenzione e progettazione del verde; coltivazione ortofrutticola; coltivazione floro-vivaistica; floricoltura; coltivazione biologica; allevamento di animali domestici; coltivazione in serra; sviluppo e stampa di fotografia; legatoria; produzione di Pupi Siciliani; produzione di pasta reale; produzione di conserve e prodotti sott'olio; restauro; lavanderia e stireria; tintoria; pulizie; costruzione di giocattoli, ecc.

2. Laboratori di incastonatura di preziosi a favore di soggetti disagiati, e non, ai fini del recupero occupazionale.

3. Gestione di servizio di custodia, pulizia e piccola manutenzione di impianti ed edifici di Enti Pubblici e privati.

4. Lavori di manovalanza, facchinaggio e giardinaggio;

gestione di bar, discoteche, ludoteche e teatri; la gestione di parchimetri, posteggi ed aree di sosta di Enti Pubblici e privati; la gestione della pulizia, manutenzione, custodia e valorizzazione di parchi, spiagge, del verde pubblico e riserve naturali.

5. Gestione di strutture per la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento, con creazione di punti vendita.

6. Realizzazione e gestione di impianti agrituristiche, attraverso la valorizzazione ed il recupero del patrimonio rurale ed edilizio, al tutela e la conservazione dell'ambiente e del paesaggio, la promozione, la diffusione e l'offerta dei prodotti tipici.

7. Servizio di accompagnamento, guida, assistenza turistico culturale.

8. Costruzione e gestione di impianti turistici e il servizio di informazione e promozione turistica, utilizzando anche beni e immobili confiscati dalle autorità preposte.

9. Servizio di sorveglianza antincendio e salvataggio a mare.

10. Promuovere la conoscenza e il recupero del patrimonio storico, monumentale ed archeologico;

gestione, salvaguardia, valorizzazione e tutela di beni, tradizioni, arte e folklore della propria terra, attraverso organizzazioni di convegni mostre e manifestazioni culturali, artistiche, sociali sportive preposte sia autonomamente che con la collaborazione delle istituzioni.

11. Riutilizzo degli indumenti usati e degli accessori di abbigliamento, del legno, dei materiali poveri e degli altri materiali raccolti e degli scarti della lavorazione, al fine della realizzazione dell'intero ciclo di riciclaggio, comprese le attività di selezione, lavorazione artigianale e di artigianato artistico e di commercializzazione anche al dettaglio.

12. Realizzazione e la gestione di canili per ricovero di animali domestici e randagi, anche in convenzione con Enti Pubblici e Privati.

13. Gestione di agenzie assicurative, agenzia di viaggio, disbrigo pratiche di qualunque genere, servizi di corriere espresso.

14. Produzione, commercializzazione e gestione di punti vendita e/o botteghe di prodotti commerciali, artigianali e gastronomici.

15. Gestione di punti di ristorazione.

16. Gestione di bar, discoteche, ludoteche e teatri.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività

connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché
compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni di natura immobiliare e mobiliare od utili
alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque
sia, indirettamente che direttamente attinenti ai
medesimi, nonché tra l'altro, a titolo esemplificativo
:

- 1) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a
licitazioni private ed altro;
- 2) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto
qualsiasi forma, in società di capitali comunque
costituite, specie se svolgono attività analoghe e
comunque accessorie all'attività sociale, ciò con
tassativa esclusione di qualsiasi attività di
collocamento ;
- 3) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi
economici, consortili e fideiussioni diretti a
consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed
agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il
credito;
- 4) Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni
qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli
Enti cui la cooperativa aderisce, nel tassativo
rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- 5) Favorire e sviluppare iniziative sociali,

mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed enti idonei.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, Statali, Regionali, Comunitarie e di ogni altro Ente.

Può inoltre, stipulare convenzioni con Enti Locali, Pubblici, Morali e Privati.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari o cooperatori e soci volontari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere

inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono essere soci le persone svantaggiate indicate dall'art.4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n°381 nella misura di almeno il 30% dei soci.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa

stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa legge stabiliti.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del

perseguimento degli scopi sociali ed economici, in
coerenza con le strategie di medio e lungo periodo
della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo
amministrativo può ammettere alla categoria dei soci
speciali coloro che sono in grado di concorrere,
ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi
sociali ed economici, in coerenza con le strategie di
medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo,
in conformità con quanto previsto da apposito
regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento
del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si
articolano le fasi di formazione professionale o di
inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve
sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura
comunque non superiore al 50 per cento di quello
previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno,
previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai
soci ordinari, in relazione ai costi di formazione
professionale o di inserimento nell'impresa

cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla

delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività

concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la disponibilità a sottoscrivere la tassa di ammissione determinata nell'ammontare e nelle modalità di versamento annualmente dall'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli

amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- della tassa di ammissione, determinata ai sensi del precedente art.7 lettera f);
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti

interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere

il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di conciliazione o arbitrali di cui ai successivi articoli 29 e 30.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura

dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima,
e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio
successivo.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio
d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla
legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in condizione di svolgere l'attività
lavorativa dedotta nel contratto sociale;

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente
statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali, con
inadempimenti che non consentano la prosecuzione del
rapporto;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel
versamento delle quote sociali sottoscritte o nei
pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo
verso la società;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque
svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla
cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del
consiglio di amministrazione;

d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti
valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi

sociali;

e) che venga condannato con sentenza penale
irrevocabile per reati infamanti;

f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle
fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini
dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del
reddito dei lavoratori;

g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro
subordinato subisca un provvedimento di licenziamento
per motivi disciplinari, per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo;

h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato
sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dall'art.5, senza la prevista
autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro
sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può
attivare le procedure di conciliazione o arbitrali di
cui agli articoli 29 e 30.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel
libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al

precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso
nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione
del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva
legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le
modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa
può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi
di diritti di amministrazione, ad investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad
investitori qualificati rispettivamente ai sensi
dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies
delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla
stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei
titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le
modalità di corresponsione degli interessi ovvero di
partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di

rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV

RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristori a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti e dalla eventuale tassa di ammissione;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Gli importi delle quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versati a rate nei termini da stabilire dall'assemblea dei soci.

Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo

amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di conciliazione o arbitrali di cui agli articoli 29 e 30.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della

legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici ;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 18.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui

alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, qualora ne ricorrano le condizioni di cui all' art. 2543 del codice civile;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento

della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte
mediante deliberazione assembleare, con le modalità
previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 22 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi
mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, il
luogo, la data e l'ora della prima e della seconda
convocazione, che deve essere fissata in un giorno
diverso da quello della prima, da inviarsi, anche via
fax, ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci. La
stessa lettera dovrà affiggersi nel locale della sede
sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. In
aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa
cura che l'avviso di convocazione venga effettuato
tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne
manuali, a mezzo e-mail, e/o altra forma di pubblicità
diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di
convocazione delle assemblee.

La convocazione può essere effettuata in altri modi
indicati dalla legge.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando
siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto
di voto e siano presenti, o informati della riunione,

tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano ; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione,
l'amministrazione della cooperativa può essere affidata
anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del
consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci
cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto
unicamente tra i soci cooperatori

Gli Amministratori non possono essere nominati per un
periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del
periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in
cui il nuovo organo amministrativo è stato
ricostituito.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi
membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito
enunciati per il consiglio di amministrazione si
intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se
nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere
trascritte senza indugio nel libro delle decisioni
degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal

Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per

l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare i Direttori Tecnici determinandone le funzioni e le retribuzioni.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se

nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, ed effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di comprovata assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le di lui mansioni e la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza e la firma sociale spettano anche ai Consiglieri Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in

carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399

C.C.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società

controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 29 (Conciliazione)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Trapani con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss d. lgs. 5/2003.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Art. 30 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci
ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto
diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad
eccezione di quelle nelle quali la legge prevede
l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, o che
non si sia risolta con la conciliazione di cui al
precedente art29, dovrà essere risolta da un arbitro
nominato dal Presidente della Camera di Commercio di
Trapani, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30
giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda
nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla
parte più diligente, al presidente del tribunale del
luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio
dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le
risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno
le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese
dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le
controversie promosse da amministratori, liquidatori e

sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e

soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 34 (Norme finali)

Qualora si determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

Si è fatta una postilla, si è cancellata una parola.

NICOLO' GALIA - UGO DE NOBILI - MARIA STELLA AGOSTA

ANTONIO ALDO PIAZZA NOTAIO

"Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani in data 31 marzo 2010 al numero 2419"

"Gli amministratori chiedono ai sensi dell'articolo 2383, quarto comma, del codice civile l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese e dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre norme